

IL NUOVO ACCORDO STATO E REGIONI. FORMAZIONE A CONFRONTO: SINTESI

**Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni
in materia di formazione sicurezza.**

Ai sensi dell'art. 37 comma 2, del d.lgs. 81/2008, l'Accordo individua:

-
- la durata minima, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
 - le modalità della verifica di apprendimento;
 - il monitoraggio dell'applicazione degli accordi, il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;



INDICE

- *LAVORATORI*
- *PREPOSTI*
- *DIRIGENTI*
- *DATORI DI LAVORO*
- *DATORE DI LAVORO – RSPP*
- *RSPP diverso da DDL*
- *AMBIENTI CONFINATI*

ALCUNE ATTREZZATURE:

- *CARRELLI ELEVATORI*
- *CARROPONTE*

- *PERIODO TRANSITORIO*
 - *RICONOSCIMENTO*
- FORMAZIONE PREGRESSA*



LAVORATORI



Il percorso formativo per i lavoratori si articola in due moduli distinti:

- **formazione generale**
- **formazione specifica**

In generale, ai sensi dell'art. 37 comma 4, del d.lgs. 81/2008, la formazione deve avvenire in occasione:

- a) della **costituzione del rapporto di lavoro** o dell'inizio dell'utilizzazione (in caso di somministrazione);
- b) del **trasferimento o cambiamento di mansioni**;
- c) della **introduzione di nuove attrezzature di lavoro** o di **nuove tecnologie**, di **nuove sostanze e miscele pericolose**.

La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio.

La durata minima dipende, in generale, dalla classificazione del livello del rischio, individuato secondo il **CODICE ATECO** di appartenenza, così come definito dall'Allegato IV dell'Accordo.

Si segnala tuttavia che, a prescindere dal settore di appartenenza, i lavoratori che non svolgano mansioni nei reparti produttivi (anche saltuariamente) possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

PRIMA

FORMAZIONE GENERALE				
SOGGETTI	FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
	QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
TUTTI I LAVORATORI	Fermo restando quanto previsto dall'art. 37.4, la formazione deve essere effettuata anteriormente o contestualmente all'assunzione, in ogni caso entro il termine di 60 giorni dall'assunzione.	4 ORE	non richiede aggiornamento	

DOPO

FORMAZIONE GENERALE				
SOGGETTI	FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
	QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
TUTTI I LAVORATORI	Fermo restando quanto previsto dall'art. 37.4, la formazione deve essere effettuata anteriormente o contestualmente all'assunzione.	4 ORE	non richiede aggiornamento	

PRIMA

FORMAZIONE SPECIFICA				
SOGGETTI	FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
	QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
RISCHIO BASSO	Fermo restando quanto previsto dall'art. 37.4, la formazione deve essere effettuata anteriormente o contestualmente all'assunzione, in ogni caso entro il termine di 60 giorni dall'assunzione.	4 ORE	5 ANNI	6 ORE
RISCHIO MEDIO		8 ORE	5 ANNI	6 ORE
RISCHIO ALTO		12 ORE	5 ANNI	6 ORE

DOPO

FORMAZIONE SPECIFICA				
SOGGETTI	FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
	QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
RISCHIO BASSO	Fermo restando quanto previsto dall'art. 37 comma 4, la formazione deve essere effettuata anteriormente o contestualmente all'assunzione.	4 ORE	5 ANNI	6 ORE
RISCHIO MEDIO		8 ORE	5 ANNI	6 ORE
RISCHIO ALTO		12 ORE	5 ANNI	6 ORE

PREPOSTI

Alla formazione preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione per lavoratori (generale e specifica).

Il corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97 comma 3 ter del d.lgs. 81/2008 per **la figura del preposto nei cantieri**.

PRIMA



DOPO

FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
Contestualmente alla nomina	FORM. LAV. + 8 ORE	5 ANNI	6 ORE

FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
Contestualmente alla nomina	FORM. LAV. + 12 ORE	2 ANNI*	6 ORE
Il corso è valido anche per la figura del preposto nei cantieri			

*2 ANNI: se il corso è stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, il corso di aggiornamento deve essere svolto entro 12 mesi

DIRIGENTI

Il corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del dirigente previsti dall'art. 97 comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008 **integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo "cantieri"**.

PRIMA



DOPO

FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
Contestualmente alla nomina, la formazione deve essere completata entro 12 mesi	16 ORE	5 ANNI	6 ORE

FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
Contestualmente alla nomina	12 ORE	5 ANNI	6 ORE
Il corso è valido anche per la figura del dirigenti nei cantieri, integrato con il modulo aggiuntivo "Cantieri" di 6 ORE			

DATORE DI LAVORO

La formazione datore di lavoro è stata introdotta dalla legge 215/2021 e disciplinata per la prima volta dal nuovo Accordo, che ne individua il contenuto e la durata minima.

Il corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97 comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008 **integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo "cantieri"**.

FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
il corso deve essere frequentato entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, in genere contestuale al ruolo	16 ORE	5 ANNI	6 ORE
Il corso è valido anche per la figura del datore di lavoro dell'impresa affidataria, integrato con il modulo aggiuntivo "Cantieri" di 6 ORE			

DATORE DI LAVORO RSPP

La formazione **datore di lavoro RSPP** è stata particolarmente revisionata.

Infatti, il percorso formativo non si differenzia più sulla base dell'appartenenza a uno dei tre livelli di rischio (alto, medio, basso), ma si articola in:

- un **modulo comune**
- **ulteriori moduli tecnici-integrativi in caso di appartenenza a particolari settori**



Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro.

PRIMA



DOPO

SOGGETTI	FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
	QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
RISCHIO BASSO	Contestualmente alla nomina	16 ORE	5 ANNI	6 ORE
RISCHIO MEDIO		32 ORE	5 ANNI	10 ORE
RISCHIO ALTO		48 ORE	5 ANNI	14 ORE

MODULI		FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
		QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
MODULO COMUNE		Contestualmente alla nomina	FORM. DDL + 8 ORE	5 ANNI dalla data di conclusione del mod. comune	8 ORE
MODULO TECNICO-INTEGRATIVO	MOD. 1: Agricoltura – Silvicoltura - Zootecnia (A 01-02)		16 ORE		
	MOD. 2: Pesca (A 03)		12 ORE		
	MOD. 3: Costruzioni (F)		16 ORE		
	MOD. 4: Chimico - Petrolchimico (C 19-20)		16 ORE		

RSPP DIVERSO DA DDL

La formazione RSPP diverso dal DDL **si articola in tre moduli:**

- **Modulo A**
- **Modulo B**
- **Modulo C**

In caso di appartenenza a particolari settori, in aggiunta al modulo B, sono previsti **ulteriori moduli di specializzazione.**



PRIMA



DOPO

MODULI		FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
		QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
MODULO GENERICO	MODULO A	Contestualmente alla nomina	28 ORE	5 ANNI dalla data di conclusione del mod. B comune	40 ORE (20 ORE per ASPP*)
	MODULO B		48 ORE		
	MODULO C		24 ORE		
MODULO B di SPEC.	MOD. B-SP1 Agricoltura - Pesca (A)	Contestualmente alla nomina	12 ORE	5 ANNI dalla data di conclusione del mod. B comune	40 ORE (20 ORE per ASPP*)
	MOD. B-SP2 Cave e Costruzioni (B-F)		16 ORE		
	MOD. B-SP3 Sanità residenziale (Q 86.1-87)		12 ORE		
	MOD. B-SP4 Chimico - Petrochimico (C 19-20)		16 ORE		

MODULI		FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
		QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
MODULO GENERICO	MODULO A	Contestualmente alla nomina	28 ORE	5 ANNI dalla data di conclusione del mod. B comune	40 ORE (20 ORE per ASPP*)
	MODULO B		48 ORE		
	MODULO C		24 ORE		
MODULO B di SPEC.	MOD. B-SP1: Agricoltura - Silvicoltura - Zootecnia (A 01-02)	Contestualmente alla nomina	16 ORE	5 ANNI dalla data di conclusione del mod. B comune	40 ORE (20 ORE per ASPP*)
	MOD. B-SP2 Pesca (A 03)		12 ORE		
	MOD. B-SP3 Costruzioni (F)		16 ORE		
	MOD. B-SP4 Sanità residenziale (Q 86.1-87)		12 ORE		
	MOD. B-SP5 Chimico - Petrochimico (C 19-20)		16 ORE		

ASPP: per la formazione ASPP
non è necessaria la frequenza del modulo C.

AMBIENTI CONFINATI

Il nuovo Accordo disciplina la formazione prevista per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ai sensi del dpr n. 177/2011), individuando il contenuto e la durata della formazione.

FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
La formazione deve essere conclusa entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, in generale prima dei operare in ambienti confinati	12 ORE	5 ANNI	4 ORE



CARRELLI ELEVATORI

L'Accordo ha aggiunto una tipologia di carrello elevatore, specificando la destinazione d'uso: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone.

*L'operatore che effettua questo modulo è esonerato dalla formazione prevista per le PLE e per le gru mobili e per la conduzione del carrello con applicato l'accessorio destinato al sollevamento di carichi sospesi e/o persone.

PRIMA



DOPO

TIPOLOGIE	FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
	QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
CARRELLI (1) industriali semoventi	Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura	12 ORE (8+4)	5 ANNI	4 ORE
CARRELLI semoventi a braccio telescopico (2)		12 ORE (8+4)		
CARRELLI/sollevatori/elev. semoventi telescopici rotativi semoventi a braccio telescopico (3)		12 ORE (8+4)		
CARRELLI (1+2+3)		16 ORE (8+8)		

TIPOLOGIE	FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
	QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
CARRELLI (1) industriali semoventi	Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura	12 ORE (8+4)	5 ANNI	4 ORE
CARRELLI semoventi a braccio telescopico (2)		12 ORE (8+4)		
CARRELLI/sollevatori/elev. semoventi telescopici rotativi semoventi a braccio telescopico (3)		12 ORE (8+4)		
CARRELLI (1+2+3)		16 ORE (8+8)		
CARRELLI (1+2+3) destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone*		14 ORE (8+6)		



CARROPONTE

Il nuovo Accordo disciplina **per la prima volta** la formazione per l'utilizzo di carriponte (CP) individuandone il contenuto e la durata minima:

TIPOLOGIE DI COMANDO	FORMAZIONE BASE		AGGIORNAMENTO	
	QUANDO	DURATA	CADENZA	DURATA
CARROPONTE/GRU (1) a cavalletto con comando in cabina	La formazione deve essere conclusa entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, in genere prima dei operare in ambienti confinati	10 ORE (4+6)	5 ANNI	4 ORE
CARROPONTE/GRU (2) a cavalletto con comando pensile/radiocomando		10 ORE (4+6)		
CARROPONTE/GRU (1+2) a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina		11 ORE (4+7)		

PERIODO TRANSITORIO

Il nuovo Accordo Stato-Regioni entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dai precedenti accordi Stato-Regioni.



RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

In generale, sono riconosciuti i crediti formativi dei corsi effettuati dai lavoratori, preposti e dirigenti tenuti in conformità ai precedenti accordi.

Sono riconosciuti i crediti dei percorsi formativi inerenti agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e di quelli relativi a macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti, purchè **erogati prima dell'entrata in vigore del nuovo Accordo e con contenuti conformi ad esso.**



ATTENZIONE

Nei limiti di 10 anni, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato.

Il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.